

COMUNE DI PISTOIA



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

ai sensi dell'art. 37 comma 1 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 e dell'art. 3 comma 1 del *"Regolamento di attuazione dell'art. 36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione."*

Approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 20 19

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single letter, possibly 'G' or 'A', followed by a dot.

Indice generale

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 – Definizioni.....	3
Art. 3 - Funzioni del Garante.....	3
Art. 4 - Istituzione e nomina del Garante.....	4
Art. 5 - Rapporti interni.....	4
Art. 6 - Risorse per l'esercizio delle attività di informazione e partecipazione.....	4
Art. 7 - Rinvio normativo.....	5
Art. 8 - Entrata in vigore ed abrogazioni.....	5

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'esercizio delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Pistoia, di seguito denominato anche "Garante", al fine di assicurare l'informazione e la partecipazione ai cittadini e a tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di competenza del comune, ai sensi della L.R. 65/2014.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini della presente disciplina, valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento di attuazione di cui al DPGR 4/R/2017.

Art. 3 - Funzioni del Garante

Il Garante dell'informazione e della partecipazione svolge le funzioni ad esso attribuite dalla L.R. 65/2014, secondo quanto specificato nel "Regolamento di attuazione dell'art. 36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione." emanato con D.P.G.R. n. 4R del 14/2//2017, di seguito denominato "regolamento" e nelle Linee guida sui livelli partecipativi, approvate dalla Regione Toscana con D.G.R. 1112/2017, di seguito denominate "linee guida".

Fermo restando quanto previsto negli atti sopra citati, il Garante:

- a) concorda con il responsabile del procedimento il "livello di informazione" e le attività di partecipazione da assicurare ai cittadini singoli e associati e a tutti i soggetti interessati, in merito al procedimento da attivare in funzione della diversa scala e tipologia di atto di governo di territorio;
- b) è responsabile della attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, elaborato dal responsabile del procedimento e contenuto nell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 65/2014, il quale dovrà rispettare i livelli prestazionali previsti dal regolamento 4/R del 14/02/2017 e i livelli partecipativi previsti dalle linee guida;
- c) assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel regolamento e nelle linee guida;
- d) dà attuazione al programma delle attività, indicato nell'atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati. A tal fine, il Garante adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonché alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti;
- e) redige il rapporto di cui all'articolo 38, comma 2 della L.R. 65/2014 sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, evidenziando:
 - le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività, di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e) della suddetta legge, e nel rispetto dei livelli prestazionali e partecipativi indicati rispettivamente nel regolamento e nelle linee guida;
 - i risultati della partecipazione, estrapolati dalla attività partecipativa svolta, a valere quale proposta di contenuto di piano.

Tale rapporto costituisce infatti il contributo partecipativo per l'amministrazione



- precedente, ai fini della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio e delle determinazioni motivatamente assunte;
- f) promuove, a seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, adeguata attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3 della L.R. 65/2014;
 - g) pubblica, in apposita sezione del sito web istituzionale, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:
 - il programma delle attività di informazione e partecipazione;
 - il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;
 - il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
 - la deliberazione di adozione e di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento;
 - h) trasmette tempestivamente al Garante regionale il programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della L. R. 65/2014, il rapporto finale del garante allegato all'atto di adozione e la deliberazione di adozione e di approvazione dell'atto a conclusione del procedimento;
 - i) invia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Garante regionale una relazione sullo stato di attuazione dell'informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, al fine di consentire al Garante regionale il monitoraggio di cui all'articolo 12 del regolamento.

Art. 4 - Istituzione e nomina del Garante

Il ruolo del Garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.R. 65/2014, può essere svolto da un dipendente dell'ente o da un soggetto esterno con adeguata preparazione professionale. A norma dell'articolo 37 comma 3 della L.R. 65/2014 non possono rivestire il ruolo di Garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il Garante dovrà essere individuato previa adeguata pubblicità e selezione. Il compenso ad esso spettante sarà determinato e imputato in apposito capitolo di bilancio con determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio.

La nomina avviene con Decreto del Sindaco, previa determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, a conclusione della procedura comparativa qualora sia affidato all'esterno. Il Garante dell'informazione e della partecipazione resta in carica per la durata del mandato del Sindaco, salvo proroga nelle more della procedura di rinnovo che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla scadenza.

Art. 5 - Rapporti interni

Il Garante dell'informazione e della partecipazione opera in costante collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici coinvolti nelle procedure. Gli uffici, tramite il responsabile del procedimento, trasmettono al Garante i materiali, i documenti e quanto altro contenga informazioni utili per una corretta informazione ai cittadini. Il Garante potrà organizzare incontri tra il responsabile del procedimento e cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta.

Art. 6 - Risorse per l'esercizio delle attività di informazione e partecipazione

Per lo svolgimento delle attività di informazione e partecipazione, il Garante si avvale della collaborazione del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, nonché delle competenze e degli strumenti dell'U.O. Comunicazione e Partecipazione.

Art. 7 - Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia.

Art. 8 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della relativa delibera di approvazione.

Dall'entrata in vigore di cui sopra sono abrogate le "Norme transitorie per l'istituzione e la disciplina organizzativa della figura del Garante della Comunicazione, in attuazione degli artt. 16, 19, 20 della L.R. 1/2005" approvate con deliberazione di Giunta Comunale n° 101 del 2/4/2005.



